

COMUNE DI MIGLIERINA
(Catanzaro)

**REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LE
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
(C.C.P.O.)**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 29.04.2009

Del. n. 17

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 (Principi Generali)

1. La nomina, la costituzione, della "Commissione comunale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna", d'ora in avanti denominata semplicemente "Commissione" sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale agli art.8 e 9 e dal presente Regolamento. La Commissione dura in carica per la durata dell'Amministrazione e, in ogni caso, fino alla nomina di una nuova Commissione.
2. La Commissione è composta da un minimo di cinque componenti.
3. Le aspiranti commissarie dovranno far pervenire una domanda, specificando le esperienze al Sindaco che provvederà a pubblicizzare la costituzione della Commissione tramite manifesti pubblici.
4. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio delle funzioni della Commissione ai sensi dell'art.11 del Regolamento comunale.
5. Il Regolamento è approvato con il voto favorevole dei due terzi delle componenti della Commissione.
6. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dalla metà più una delle componenti e debbono essere approvate da due terzi delle componenti stesse.
7. Copia del Regolamento deve essere consegnata, a cura dell'apposito Ufficio di Segreteria della Commissione, alle componenti neo-elette in occasione della prima seduta di insediamento.

Art. 2 (Prima seduta della Commissione e presidenza provvisoria)

1. Dopo l'elezione da parte del Consiglio Comunale, la Commissione è insediata dal Sindaco.
2. La prima seduta della Commissione è presieduta provvisoriamente dalla componente più anziana di età.
3. Funge da segretaria la componente più giovane di età.
4. Costituito l'Ufficio di Presidenza provvisorio, la Commissione procede alla elezione della Presidente e della Vice Presidente.

CAPO II DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 3 (Composizione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è composto dalla Presidente e dalla Vice Presidente.

Art. 4 (Elezione dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'elezione della Presidente e della Vice Presidente avviene a votazione separata a votazione palese come disciplinato dall'art.9, comma 1 del Regolamento comunale.
2. L'elezione della Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletta chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione.
3. Eletta la Presidente si procede alla elezione della Vice Presidente sempre a votazione palese. Risulta eletta la componente che ottiene il maggior numero di voti.

Art. 5 (Durata in carica)

1. L'Ufficio di Presidenza ha la stessa durata della Commissione. In caso di dimissioni si procede a nuova elezione del Presidente e del Vice Presidente a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. La maggioranza delle componenti può proporre, con motivata richiesta sottoscritta dalla stessa maggioranza, la revoca dalla carica della Presidente e della Vice presidente. La proposta di revoca deve essere posta in discussione per la conseguente deliberazione entro 30 giorni dalla presentazione.

Art. 6 (Attribuzioni della Presidente e della Vice Presidente)

1. La Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con l'esterno.
2. Convoca le riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e le presiede.
3. La Presidente in caso di assenza o di impedimento può delegare alla Vice Presidente le sue funzioni.
4. Nel caso di indisponibilità della Vice Presidente o quando particolari motivi di luogo o di materia lo consiglino, la Presidente può designare a rappresentarla in pubbliche manifestazioni od altro singole componenti, che abbiano assicurato la loro disponibilità.
5. La Vice Presidente collabora con la Presidente anche con particolare ripartizione dei compiti entro l'ambito dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 7

(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è organo di coordinamento delle determinazioni della Commissione; esso può delegare precisi incarichi alle componenti della Commissione sentita la Commissione stessa. Inoltre:
 - a) assicura i rapporti con gli organi del Comune e con enti ed associazioni esterne;
 - b) cura che l'attività della Commissione sia diretta alla realizzazione dei fini istituzionali previsti;
 - c) assume, in caso di urgenza, decisioni di competenza della Commissione; tali decisioni sono sottoposte per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta utile.

Art. 8

(Riunioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza hanno luogo almeno una volta al mese e comunque ogniqualvolta si renda necessario.

Art. 9

(Programma di lavoro)

1. La Presidente in collaborazione con la Vice Presidente, sentite le commissarie:
 - a) redige il programma di lavoro e lo sottopone all'approvazione della Commissione;
 - a) cura la predisposizione della relazione sull'attività svolta annualmente dalla Commissione sottoponendola all'approvazione della Commissione entro il 30 gennaio dell'anno successivo;
2. La proposta di programma viene sottoposta al Sindaco.
3. D'intesa con il Sindaco la Presidente può riferire al Consiglio comunale (art.11, comma 2 del Regolamento Comunale).
4. La CCPO ha potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza come disciplinato dall' art.11, comma 3 del R.C.).

CAPO III DEL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10

(Dimissioni e decadenza)

1. Le eventuali dimissioni vanno comunicate al Presidente del Consiglio comunale, perché il Consiglio ne prenda atto e proceda alla surroga.
2. La Commissione propone al Consiglio comunale la decadenza delle componenti che risultino assenti, senza motivata giustificazione, per tre sedute consecutive. La decadenza ha efficacia dopo tre mesi dalla proposta al Consiglio, anche nel caso in cui questo non abbia provveduto.

Art. 11

(Attribuzioni e compiti delle componenti)

1. Le componenti fanno parte della Commissione dopo aver accettato per iscritto la nomina conferita dal Consiglio comunale.
2. Le componenti devono garantire la presenza alle sedute della Commissione ed al lavoro della Commissione stessa.

Art. 12

(Convocazione e ordini dei giorni)

1. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.
2. La Commissione è convocata dalla Presidente con l'invio dell'ordine del giorno al domicilio delle sue componenti, anche via fax.
3. La seduta è valida se è presente la maggioranza delle componenti.
4. La Commissione è convocata anche quando ne faccia richiesta un terzo delle componenti. In tal caso la seduta della Commissione deve avere luogo entro dieci giorni da quando la richiesta è pervenuta alla Presidente.
5. In caso di mancata convocazione della Commissione da parte della Presidente, possono procedere alla convocazione le componenti di cui al comma precedente.
6. Salvo i casi di urgenza, l'invio dell'ordine del giorno deve avvenire non meno di cinque giorni prima della data di convocazione della seduta.
7. La Commissione ha l'autonomia di autoconvocarsi.
8. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo anche conto delle proposte formulate dalla Commissione al termine della riunione precedente.
9. Ciascuna componente può proporre la trattazione di argomenti da inserire all'ordine dei giorni della seduta successiva.
10. La Commissione può essere ascoltata dalle Consiglio comunale in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile.

Art. 13

(Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono valide se è presente la maggioranza delle sue componenti.
2. Le decisioni sono adottate a maggioranza delle presenti.
3. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per:
 - b) L'approvazione dei programmi di lavoro della Commissione;
 - c) L'approvazione della relazione annuale di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento.
4. La Commissione assume le proprie decisioni con votazione palese salvo i casi particolari previsti per legge.
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare il Sindaco e l'assessore comunale alle pari opportunità.
6. Sono componenti della Commissione le elette e le assessore comunali.

Art. 14

(Verbali delle sedute)

1. Di ogni seduta della Commissione viene redatto un verbale.
2. Il verbale viene firmato nella seduta successiva, dopo l'approvazione da parte della Commissione, dall'estensore e dalla Presidente. Le componenti che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali ne dettano o ne consegnano il testo.

Art. 15

(Gruppi di lavoro)

1. La Commissione, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e per l'attuazione del programma di lavoro, si può articolare in sezioni o gruppi di lavoro, per i quali può anche avvalersi di esperti esterni da essa proposti.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.
3. Ogni gruppo di lavoro sceglie al proprio interno una coordinatrice, che ne convoca le riunioni, relaziona alla Commissione sull'andamento dei lavori, sulle proposte che da essi scaturiscono e sulle attività svolte, tiene i contatti con l'Ufficio di Presidenza della Commissione.
4. Le componenti della Commissione possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.

Art. 16

(Rapporti con organismi esterni)

1. La Commissione cura:
 - a) i rapporti con analoghe commissioni istituite a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, nonché in altri comuni italiani;

b) i rapporti con le associazioni, i movimenti e le organizzazioni femminili esistenti sul territorio comunale, delle organizzazioni cooperative e dei movimenti femminili delle forze politiche.

2. Con tali soggetti la Commissione può individuare forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.

3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.